

Regolamento della Consulta comunale per l'Ambiente

Approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 24.03.2015

Art. 1

Istituzione

1. Il Comune di Parona riconosce l'ambiente ed il territorio quali beni preziosi della collettività da tutelare, valorizzare e conservare al meglio per le future generazioni.
2. A tal fine il Comune di Parona istituisce la Consulta Comunale per l'Ambiente come organismo utile al confronto e alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti di enti, associazioni e singoli cittadini portatori di interessi di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di promozione ed educazione alla sostenibilità ambientale,
3. La Consulta Comunale dell'Ambiente è una modalità di partecipazione all'attività amministrativa del Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 33 dello Statuto Comunale:
Consultazioni: 1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. 2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 2

Finalità e funzioni

1. È compito della Consulta svolgere attività consultiva e propositiva in materia di valorizzazione e tutela dell'ambiente. La stessa favorisce il collegamento tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale, con la quale collabora fattivamente.

Costituiscono compiti specifici della Consulta:

- a) Rappresentare luogo di confronto e collaborazione tra Associazioni, Enti, gruppi e cittadini per sviluppare la capacità di comprendere i valori dell'ambiente e della salvaguardia del territorio come beni comuni;
- b) collaborare con l'Assessorato Comunale all'Ambiente, in qualità di organo con funzioni consultive, propositive, di studio ed osservazione; a tal fine la Consulta, su richiesta dell'Amministrazione comunale, esprime pareri preventivi e/o predisporre relazioni su progetti, iniziative, programmi e problematiche di carattere ambientale,

che siano trattate dall'Amministrazione comunale o sottoposte all'esame ed attenzione della stessa. I pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale, tuttavia degli stessi o delle relazioni predisposte su richiesta dell'Assessore deve essere data menzione negli atti deliberativi comunali ai quali si riferiscono per oggetto e materia, ivi riportandone succintamente il contenuto;

- c) formulare altresì, anche di sua autonoma iniziativa, proposte operative intese a sollecitare il Comune ad adottare atti o iniziative o interventi su problemi ambientali, ovvero ad invitare il Comune a stanziare appositi fondi nel bilancio preventivo annuale o nel piano pluriennale degli investimenti;
- d) promuovere la reale partecipazione della cittadinanza al governo dell'ambiente, organizzando incontri, dibattiti, convegni;
- e) segnalare problematiche ed emergenze ambientali;
- f) istituire Gruppi di lavoro tematici su questioni specifiche o di particolare rilevanza ambientale, anche mediante il coinvolgimento di cittadini interessati a collaborare ai lavori dei Gruppi e di specifiche e riconosciute professionalità che saranno di volta in volta selezionate dalla Consulta.
- g) favorire l'adozione della sostenibilità ambientale come principio guida delle attività produttive che si svolgono sul territorio comunale.

Art. 3

Durata del mandato

1. Il mandato della Consulta ha la stessa durata di quello amministrativo del Consiglio Comunale.

Il Sindaco neo eletto procede a rinnovarla entro quattro (4) mesi dalla data di insediamento.

Art. 4

Composizione e adesione

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire alla Consulta per l'Ambiente, previa domanda scritta di adesione, tutti i soggetti collettivi che risultano operanti negli ambiti di competenza della stessa nel territorio comunale e tutti i cittadini

residenti a Parona che condividono le finalità di cui all'Art. 2 e intendono prestare la propria opera per il raggiungimento di tali obiettivi.

In particolare potranno farne parte:

- a) n. 1 rappresentante per ogni Associazione od Organizzazione con fini di tutela e valorizzazione ambientale e per ogni Comitato di cittadini stabilmente costituito a tutela di interessi diffusi di rilevanza ambientale, operanti sul territorio comunale di Parona;
 - b) n. 1 rappresentante per ogni Ente e Istituzione, privata o pubblica, con fini di tutela e valorizzazione ambientale, ricerca e innovazione in ambito ambientale, operanti sul territorio comunale di Parona;
 - c) n. 1 rappresentante per ogni Ordine tecnico-professionale o Associazione di Categoria economica rappresentati sul territorio;
 - d) n. 1 rappresentante delle Istituzioni scolastiche;
 - e) singoli cittadini residenti nel Comune di Parona e iscritti nelle liste elettorali comunali.
2. In fase di costituzione della Consulta, il Sindaco invita con apposito avviso i cittadini e le Associazioni, Enti od Organizzazioni interessate, a presentare entro 30 giorni istanza di adesione alla Consulta per l'Ambiente. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, nonché mediante altre idonee forme di pubblicità che si riterranno opportune.

La domanda di adesione alla Consulta deve essere presentata per iscritto al Sindaco su apposito modulo e deve essere sottoscritta dal singolo richiedente o dal legale rappresentante o responsabile dell'Associazione, Ente od Organizzazione; deve inoltre riportare espressamente la clausola che il candidato condivide gli obiettivi della Consulta ed è a conoscenza che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. Nel caso di singoli cittadini, deve essere specificata la motivazione per cui il cittadino chiede di poter entrare a far parte della consulta, le categorie che ritiene di rappresentare e /o le proprie competenze utili al funzionamento della consulta.

L'adesione viene accolta dal Sindaco previa valutazione del possesso dei requisiti formali richiesti.

Nei successivi trenta (30) giorni dalla definizione delle adesioni, i soggetti aderenti sono convocati dal Sindaco per la seduta di insediamento della Consulta medesima.

Successivamente alla costituzione, la composizione della Consulta sarà aggiornata semestralmente sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo.

3. Ogni membro designato non può rappresentare più di un'Associazione, Ente od Organizzazione.
4. In caso di necessità, il componente designato da un'Associazione, Ente od Organizzazione potrà delegare un altro membro della stessa organizzazione a partecipare in sua vece a una seduta, sostituendolo appieno nelle sue funzioni.
5. Il Sindaco (o suo delegato) partecipa di diritto a tutte le sedute della Consulta, senza esserne componente e senza diritto di voto.
6. Sono altresì invitati permanenti della Consulta, senza esserne componenti e senza diritto di voto, gli Assessori e i Consiglieri comunali.
7. La Consulta può invitare alle sedute il personale amministrativo e tecnico degli uffici comunali, con compiti di "reporting" e di consulenza tecnica. La Consulta può inoltre acquisire pareri ed effettuare audizioni a titolo gratuito di esperti esterni nonché di rappresentanti di Organismi, Consulte, Associazioni ed Enti Pubblici e Privati, in ordine alle diverse problematiche in discussione. I soggetti invitati non sono inclusi nel computo dei componenti e non hanno diritto di voto.

Art. 5

Presidenza e Comitato Esecutivo

1. In occasione della seduta di insediamento, la Consulta elegge al proprio interno un Presidente mediante votazione palese e a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui alla prima votazione non si raggiunga il quorum necessario, si procederà nella medesima seduta a una seconda votazione che eleggerà il Presidente a maggioranza dei componenti presenti.

Il Presidente ha funzioni di rappresentanza presso l'Amministrazione comunale e in tutte le altre sedi in cui si esplica l'attività della Consulta stessa, coordina i lavori della Consulta, la convoca, formula l'ordine del giorno sentita l'Amministrazione comunale, presiede le riunioni e firma i verbali unitamente al Segretario verbalizzante.

Il Presidente resta in carica per la durata del mandato della Consulta. In caso di sue dimissioni o decadenza, si procederà a nuova elezione da parte della Consulta. Il Presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni in caso di mozione di sfiducia presentata da almeno i due terzi (2/3) dei componenti della Consulta e approvata a maggioranza assoluta della Consulta stessa.

2. All'interno della Consulta potrà essere costituito un Comitato Esecutivo, la cui composizione ed i cui compiti saranno determinati dalla Consulta stessa al fine di rispondere ad esigenze di funzionalità ed operatività. Il Comitato Esecutivo ha la stessa durata del mandato del Presidente.

Art. 6

Gruppi di lavoro tematici

1. È facoltà della Consulta istituire specifici Gruppi di lavoro tematici, temporanei o permanenti, che approfondiscano la conoscenza di specifiche problematiche ed esponano relazioni o proposte alla Consulta.

Per ciascun Gruppo la Consulta definirà, in accordo con l'Amministrazione comunale, gli obiettivi, la composizione, le modalità di lavoro e di funzionamento.

Il Gruppo sarà presieduto da un Coordinatore, designato direttamente dalla Consulta o eletto all'interno del Gruppo di lavoro. Il Coordinatore provvederà alla convocazione del Gruppo e a riferire alla Consulta il lavoro svolto e le proposte emerse.

La composizione del Gruppo potrà prevedere la partecipazione, a titolo gratuito, di soggetti esterni alla Consulta. Tali soggetti non sono computati tra i componenti della Consulta e non hanno diritto di voto in sede di decisioni della Consulta medesima.

Art. 7

Funzionamento

1. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno 3 (tre) volte l'anno su convocazione del

Presidente. Può comunque riunirsi straordinariamente per determinazione del Presidente, per iniziativa dell'Amministrazione comunale o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti della Consulta.

La seduta di insediamento è convocata dal Sindaco. In tale occasione la Consulta prende visione del presente Regolamento, del quale ne accetta totalmente e incondizionatamente i contenuti, ed elegge il Presidente.

2. Tutte le convocazioni, anche quelle straordinarie, sono indette con espressa indicazione dell'ordine del giorno, con un preavviso minimo di almeno cinque (5) giorni. L'ordine del giorno può poi essere integrato all'inizio della seduta su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Nei casi d'urgenza è ammesso l'avviso anche soltanto 24 ore prima della seduta.

In prima convocazione le sedute della Consulta si intendono valide in presenza dei due terzi (2/3) dei componenti. In seconda convocazione (indetta almeno trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero di componenti.

3. Le decisioni della Consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità, la proposta di deliberazione non è né approvata né respinta.

Qualora la votazione si riferisca a un parere richiesto dall'Amministrazione comunale, l'esito di parità viene comunicato all'Amministrazione comunale dando atto delle diverse posizioni espresse dai componenti. Negli altri casi, la proposta può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

4. La Consulta è tenuta a esprimere i pareri richiesti dall'Amministrazione comunale non più tardi di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatte salve eventuali deroghe eccezionalmente concordate tra la Consulta e l'Amministrazione. Le richieste di pareri dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione tecnica e/o amministrativa. I pareri espressi dalla Consulta, benché non vincolanti, dovranno essere menzionati negli atti deliberativi ai quali si riferiscono.
5. Le sedute sono pubbliche. È tuttavia facoltà del Presidente di stabilire in relazione agli argomenti trattati, se debbano invece essere riservati ai soli componenti.

Art. 8

Verbali delle sedute

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale, a cura di un componente designato all'uopo dal Presidente come Segretario verbalizzante.

Il verbale contiene l'esposizione sintetica degli argomenti trattati e delle posizioni sviluppatesi nel corso del dibattito, nonché il testo integrale delle deliberazioni assunte con il risultato delle votazioni eventualmente effettuatesi. Ciascun componente può chiedere che specifiche dichiarazioni vengano riportate per esteso nel verbale.

Dopo la sottoscrizione da parte del Presidente e del verbalizzante, copia del verbale viene trasmessa a mezzo posta elettronica ai membri della Consulta, al Sindaco e agli Uffici del Comune. Qualora un iscritto sia privo di posta elettronica, copia del verbale potrà essere ritirata presso gli uffici del Comune.

Il verbale viene pubblicato sul sito web del Comune a cura dell'Amministrazione comunale.

Art. 9

Accesso agli Atti dell'Amministrazione comunale

1. Al fine di porre in essere le funzioni e le attività di cui all'Articolo 2, il Presidente (o un suo delegato) ha diritto ad accedere ed estrarre copia degli atti dell'amministrazione relativi alla materia ambientale o comunque utile alle attività della Consulta, con richiesta motivata e con modalità analoghe a quelle consentite ai consiglieri comunali secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Su richiesta della Consulta, l'Amministrazione comunale potrà richiedere ufficialmente ad altre amministrazioni pubbliche e private, enti, istituti qualunque atto, informazione o documento utile all'attività della Consulta.

Art. 10

Dimissioni, incompatibilità, decadenza, revoca e surroga

1. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente.
2. Costituiscono cause di incompatibilità:

- a) le medesime cause previste al Titolo III Capo II del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) la titolarità di cariche pubbliche elettive o di governo nel Comune di Parona;
 - c) lo stato di dirigente comunale e dipendente comunale con mansioni dirette riguardanti le attività oggetto della Consulta;
 - d) la titolarità di rapporti contrattuali in atto con il Comune di Parona sulle tematiche ambientali, in forza dei quali il Comune stesso sia tenuto ad erogare corrispettivi per prestazioni di servizi o fornitura di beni.
- 3.** Costituiscono cause di decadenza dei componenti della Commissione:
- a) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre (3) sedute consecutive della Consulta;
 - b) per i componenti designati, la revoca del mandato da parte del soggetto da essi rappresentato o la cessazione di attività di tale soggetto;
 - c) l'insorgenza di una delle cause di incompatibilità definite al comma 2.
 - d) la perdita dei requisiti per l'adesione alla Consulta previsti all'Art. 3.
- 4.** Qualsiasi componente della Consulta può essere revocato per grave e motivata causa dai due terzi (2/3) dei componenti della Consulta. Tale revoca è subordinata ad una comunicazione, mediante raccomandata, all'interessato il quale, peraltro, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della lettera ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni. Entro i sessanta (60) giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni, da trasmettersi anch'esse con lettera raccomandata, la Consulta si esprimerà in merito alla revoca, in forma definitiva.
- 5.** La decadenza e la revoca sono disposte dal Sindaco e divengono efficaci dalla data di comunicazione all'interessato della intervenuta decadenza o revoca.
- 6.** In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei rappresentanti delle Associazioni, Enti od Organizzazioni, è facoltà dell'organizzazione da questi rappresentata di nominare un sostituto.

Art. 11

Sede

1. La Consulta ha sede presso il palazzo comunale.
2. Le sedute della Consulta si svolgono di norma presso la sede di cui al comma 1, ovvero presso altri luoghi indicati di volta in volta dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Art. 12

Partecipazione alla Consulta

1. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione medesima.

Art. 13

Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione di parere non vincolante della Consulta stessa.

Art. 14

Entrata in vigore/Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione in Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare con lo Statuto Comunale.